REGOLAMENTO (CEE) N. 2169/81 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1981

che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 concernente il cotone, denominato in appresso « protocollo »,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi del paragrafo 9 di detto protocollo è in particolare necessario adottare le norme di procedura e di buona gestione per l'applicazione del protocollo stesso, le regole generali del regime di aiuto alla produzione, i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale, nonché le regole generali relative al finanziamento delle spese inerenti alle misure previste ;

considerando che, per facilitare l'attuazione del regime di aiuto alla produzione e per garantire una buona gestione dello stesso, si rende opportuna una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione ; che a tal fine è d'uopo ricorrere al comitato di gestione per il lino e la canapa, istituito con regolamento (CEE) n. 1308/70 [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979 ;

considerando che, per agevolare la gestione e il controllo del suddetto regime, è opportuno concedere l'aiuto alle imprese di sgranatura ; che, per estendere agli agricoltori il beneficio di tale regime, occorre subordinare la concessione dell'aiuto alla condizione che gli agricoltori abbiano ottenuto un prezzo almeno pari ad un prezzo minimo da determinarsi ; che l'importo di questo prezzo minimo deve essere molto vicino al prezzo d'obiettivo, fissato conformemente al paragrafo 8 del protocollo, ovvero che l'aiuto sarà trasferito su di loro ;

considerando che, a norma del paragrafo 3 del protocollo, all'importo dell'aiuto si applica un coefficiente da determinarsi, qualora la produzione comunitaria superi una quantità di produzione preliminarmente fissata ; che, di conseguenza, l'importo dell'aiuto da versare può essere calcolato soltanto dopo che sia stata accertata la quantità effettivamente prodotta ; che, per attenuare gli svantaggi causati agli interessati da un ritardo nel versamento dell'aiuto, è opportuno disporne il pagamento parziale anticipato ;

considerando che, conformemente al paragrafo 3, terzo comma, del protocollo, l'importo dell'aiuto viene stabilito in base alla differenza esistente tra un prezzo d'obiettivo fissato per il cotone non sgranato ed il prezzo del mercato mondiale ; che, in mancanza di scambi internazionali e pertanto di offerte e di quotazioni per il cotone non sgranato, si rendono necessarie disposizioni che consentano di determinare il prezzo del mercato mondiale di tale prodotto ; che detto prezzo può essere stabilito in base al valore dei prodotti ottenuti nella sgranatura del cotone, previa detrazione dei costi di sgranatura ;

considerando che il valore dei prodotti ottenuti deve essere accertato in base ad una resa di fibre e di semi da determinarsi ed in base al prezzo del mercato mondiale di tali prodotti ; che il prezzo del mercato mondiale deve essere stabilito in base alle migliori possibilità d'acquisto su detto mercato ;

considerando che, a tal fine, si devono prendere in considerazione le offerte presentate sul mercato mondiale, nonché i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale ; che è tuttavia preferibile non tener conto delle offerte che non possono essere considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato ;

considerando che, in mancanza di quotazioni e di offerte rappresentative dei semi di cotone, occorre calcolare il prezzo del mercato mondiale dei semi in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi ; che, ove le offerte e le quotazioni dei semi di cotone sul mercato mondiale rischino di compromettere lo smercio della produzione comunitaria, il prezzo del mercato mondiale deve essere calcolato in base al valore dei quantitativi medi di olio e panelli ottenuti dalla trasformazione dei semi, previa detrazione dei costi di trasformazione ;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuti, il prezzo del mercato mondiale deve essere rilevato in un luogo di transito della frontiera comunitaria ; che, per determinare tale luogo, occorre tener conto della sua rappresentatività per l'importazione dei prodotti in causa ; che il luogo che meglio risponde a questo criterio è il porto del Pireo ; che le offerte e le quotazioni prese in considerazione devono essere rettificate, qualora si riferiscono ad un altro luogo di transito della frontiera comunitaria ;

considerando che le offerte e le quotazioni prese in considerazione devono essere pure rettificate per compensare eventuali differenze di presentazione e di

[1] GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

qualità rispetto ai criteri adottati per la fissazione del prezzo d'obiettivo ;

considerando che è opportuno stabilire che gli Stati membri produttori debbano adottare le misure di controllo necessarie per assicurare il corretto funzionamento del regime di aiuti ;

considerando che, per assoggettare le spese comunitarie occasionate dall'applicazione della misura in causa a regole finanziarie, monetarie e procedurali adeguate, è d'uopo, visto il carattere specificamente agricolo del cotone, applicare in proposito per analogia il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (2), nonché i regolamenti relativi al valore dell'unità di conto ed ai tassi di cambio da applicare nell'ambito della politica agricola comune ;

considerando che il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri al regime istituito dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni ; che può essere pertanto necessario prevedere misure transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento, si intende :

a) per cotone non sgranato :
i frutti della pianta del cotone (Gossypium) giunti a maturazione e raccolti e contenenti dei resti di capsule di foglie e di terriccio ;

b) per cotone sgranato :
le fibre di cotone (diverse dai linters e dai cascami di cotone) private dei semi e della maggior parte dei resti di capsule, di foglie e di terriccio, non cardate né pettinate.

Articolo 2

Il prezzo d'obiettivo per una qualità determinata del cotone non sgranato si applica per tutta la durata della campagna di commercializzazione interessata ; quest'ultima ha inizio il 1° agosto e si conclude il 31 luglio successivo.

Articolo 3

1. Il prezzo del mercato mondiale calcolato del cotone non sgranato è determinato periodicamente in base ai prezzi del mercato mondiale constatati per il cotone sgranato e per i semi di cotone, tenendo conto altresì della resa prevedibile di semi di cotone e di cotone sgranato del raccolto comunitario, nonché dei costi di sgranatura.

2. Ove non possa essere calcolato conformemente al paragrafo 1, il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

Articolo 4

1. In sede di determinazione dei prezzi del mercato mondiale del cotone sgranato e dei semi di cotone, si tiene conto delle offerte presentate su tale mercato e dei corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale.

2. Il prezzi del mercato mondiale sono calcolati in base alle migliori offerte e quotazioni constatate, escluse le offerte e le quotazioni che non possono considerarsi rappresentative della tendenza effettiva del mercato.

3. Per il cotone sgranato, il prezzo del mercato mondiale è fissato per un prodotto consegnato nel porto del Pireo, costituito di fibre del grado n. 5, secondo la definizione greca, e della lunghezza di 28 mm.

Per i semi di cotone, il prezzo del mercato mondiale è fissato per un prodotto consegnato nel porto del Pireo alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, avente un tenore d'impurezza del 2 % e, su materia asciutta, 12 % di umidità e 17 % d'olio.

Per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni di cui ai commi precedenti, si procede alle necessarie rettifiche.

4. Se per determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone non si può tener conto di offerte e quotazioni di alcun genere, detto prezzo è calcolato in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi, previa detrazione del costo di triturazione.

5. Ove non possa essere calcolato conformemente ai paragrafi precedenti, il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone è calcolato in base all'ultimo prezzo fissato, eventualmente ritoccato per tener conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti concorrenti.

Articolo 5

1. Qualora il prezzo del mercato mondiale fissato conformemente all'articolo 3 sia inferiore al prezzo d'obiettivo, viene concesso un aiuto d'importo pari alla differenza fra questi due prezzi per il cotone non sgranato raccolto nella Comunità, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2.

2. Fermo restando l'articolo 8, paragrafo 1, l'importo dell'aiuto da versare è quello valido il giorno di presentazione della domanda di aiuto. Le domande di aiuto relative ad una determinata campagna devono essere presentate entro una data da stabilire per la campagna in questione.

3. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, il diritto all'aiuto sorge all'atto della sgranatura.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

Il versamento dell'aiuto può tuttavia essere anticipato al momento in cui il cotone non sgranato entra nell'impresa di sgranatura, a condizione che venga depositata una cauzione sufficiente.

4. L'aiuto è versato dallo Stato membro produttore nel cui territorio è eseguita la sgranatura.

5. L'aiuto è versato per il quantitativo di cotone non sgranato entrato nell'impresa di sgranatura. Per determinare tale quantitativo si procede, all'entrata del prodotto nell'impresa di sgranatura, alla pesatura e al campionamento. Il quantitativo per cui può essere ottenuto l'aiuto viene calcolato in base al peso, il quale deve essere rettificato in funzione dell'eventuale differenza tra le percentuali di umidità e di impurezze effettivamente accertate e quelle per le quali è fissato il prezzo d'obiettivo.

Articolo 6

L'aiuto è concesso unicamente alle imprese di sgranatura che ne facciano domanda e che :

1. abbiano presentato :

   a) sia un contratto che preveda, tra l'altro, il pagamento al produttore di un prezzo almeno eguale al prezzo minimo di cui all'articolo 9 e contenga una clausola che, in caso di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, preveda di diminuire il prezzo convenuto dell'incidenza delle disposizioni di questo articolo sull'aiuto,

   b) qualora l'impresa effettui il lavoro di sgranatura per conto del produttore singolo o associato, una dichiarazione che specifichi le condizioni in cui la sgranatura viene effettuata e l'aiuto trasferito ai produttori ;

2. tengano, in vista del controllo del diritto all'aiuto, una contabilità dei materiali che risponda a prescrizioni da determinare ;

3. forniscano gli atti giustificativi necessari per il controllo del diritto all'aiuto ;

4. forniscano la prova che il cotone fornito in esecuzione del contratto cui si riferisce la dichiarazione di cui al punto 1, lettera b), forma oggetto della dichiarazione delle superfici di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 7

1. Non appena possibile, comunque non oltre la fine del terzo mese successivo all'ultima data valida per la presentazione delle domande di aiuto, la produzione effettiva di ciascuna campagna viene determinata secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 1, tenuto conto in particolare delle quantità per cui l'aiuto è stato richiesto.

2. Se la produzione effettiva supera il quantitativo per il quale è concesso l'ammontare globale dell'aiuto, l'importo da versare è calcolato secondo la formula seguente :

$$A_1 \times \frac{PM}{PE} = A_2$$

tenendo presente che si intende per :

A_1 = l'importo dell'aiuto valido il giorno di presentazione della domanda,

PM = il quantitativo fissato dal Consiglio per la campagna in causa,

PE = la produzione comunitaria effettiva,

A_2 = l'aiuto da versare.

Articolo 8

1. Prima dell'inizio di ogni campagna si stabilisce in base alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e tenendo conto delle previsioni relative al raccolto, la percentuale dell'aiuto che gli Stati membri versano in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, per tutto il periodo in cui la produzione effettiva non è determinata.

Per poter stabilire dette previsioni viene instaurato un regime di dichiarazioni delle superfici seminate.

2. L'eventuale saldo dell'aiuto sarà versato dopo che la produzione effettiva sarà stata determinata.

Articolo 9

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa ogni anno, contemporaneamente al prezzo d'obiettivo, un prezzo minimo per il cotone non sgranato.

2. Tale prezzo minimo è fissato per la qualità presa in considerazione per fissare il prezzo d'obiettivo ed alla partenza dall'azienda agricola. Esso è stabilito ad un livello che garantisca ai produttori che il prodotto potrà essere venduto ad un prezzo per quanto possibile vicino al prezzo d'obiettivo, tenuto conto :

— delle fluttuazioni del mercato,

— delle spese di trasporto del cotone dalle zone di produzione alle zone di trasformazione.

3. Il prezzo minimo viene rettificato secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 1, tenendo conto della differenza della qualità rispetto alla qualità tipo.

Articolo 10

Gli Stati membri produttori istituiscono un regime di controllo, al fine principalmente :

— di accertare la quantità di cotone non sgranato comunitario entrata nelle singole imprese di sgranatura ;

— di accertare la quantità di cotone non sgranato sottoposta a sgranatura ;

— di verificare l'osservanza del prezzo minimo.

Articolo 11

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

2. Se fossero necessarie misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime precedente al regime previsto dal presente regolamento, tali misure sarebbero adottate in base alla procedura di cui al paragrafo 1. Esse sarebbero applicabili non oltre il termine della campagna 1981/1982.

Articolo 12

Nel settore disciplinato dal presente regolamento si applicano, per analogia, le disposizioni, da una parte, dei regolamenti relativi al valore dell'unità di conto ed ai tassi di cambio da applicare nell'ambito della politica agricola comune e, d'altra parte, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1° agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER